



# COMUNE DI ALEZIO

## Provincia di Lecce

### Ordinanza N. 123 del 02/11/2022

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente per prevenire l'insorgenza di fattori di rischio di caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Lecce-Gallipoli.

#### IL SINDACO

PREMESSO che in data 21.10.2022 è pervenuta al Protocollo nr. 13609 del Comune di Alezio la nota Prot. BUEI/MAN/1350 di Ferrovie del Sud Est - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, con sede Legale a Bari alla Via Amendola 106/D, avente ad oggetto Richiesta Ordinanza Sindacale per l'eliminazione fattori di rischio per prevenzione di caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Lecce-Gallipoli, con la quale si rappresenta che 'In ragione dell'approssimarsi della stagione invernale, la presenza di vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità di caduta alberi e/o rami per l'eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni di carattere nevoso.

Pertanto, al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di tale pericolo determinato dalla presenza di alberi in terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario e in considerazione dei gravi potenziali effetti sul servizio di trasporto pubblico locale,

si richiede

- che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di tale evento;
- l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di pericolosità, ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ed in ogni caso di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale i terreni coltivati o tenuti a pascolo e inculti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario. Per una più facile attuazione, si riportano di seguito gli articoli citati del D.P.R. sopra richiamato:

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

**Art. 55**

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a boschi ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

**Art. 56**

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal «ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili'.

RAVVISATA la necessità per quanto emerso, ai fini precauzionali per la salute e la sicurezza delle persone, provvedere ad assicurare la sicurezza della circolazione ferroviaria, allo scopo di scongiurare qualsiasi rischio per la pubblica e privata incolumità;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs nr. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- gli art. 52, 55, 56 del D.P.R. 11 luglio 1980 nr. 753;

**ORDINA**

a tutti i proprietari, titolari di diritti reali e/o conduttori a qualsiasi titolo, di beni immobili confinanti/prospicienti con la sede ferroviaria, nel territorio comunale

di rispettare le prescrizioni contenute agli artt. 52, 55 e 56 del DPR n. 753/’80 e, in ogni caso, di provvedere al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio

**DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio on-line e sulla Home page del sito internet comunale.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura Di Lecce;
- alla Polizia Locale di Alezio;
- al Comando Stazione Carabinieri di Alezio;
- al Responsabile Business Unit Esercizio Infrastruttura – Ferrovie del Sud Est.

**AVVERTE**

I destinatari della presente Ordinanza, che in caso di inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza si procederà all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7bis comma 1 del D.Lgs nr. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”, salvo l’applicazione di eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed opportuni ivi compresa l’eventuale esecuzione coattiva a spese degli obbligati e l’eventuale trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, per le valutazioni del caso.

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Puglia (L. 06.12.1971 nr. 1034) ovvero, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199).

\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ BARONE  
ANDREA VITO